



COMUNE DI BUSCEMI

Libero Consorzio Comunale di Siracusa

Via Libertà 12 – CAP 96010
Cod. Fisc.: 80000810897
Part. IVA : 00245460894

Tel. 0931-378999

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA COSTITUZIONE E LA RIPARTIZIONE DEL FONDO INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE DI CUI ALL'ARTICOLO 113 DEL D.LGS 50/2016 (*approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 8^a del 24.10.2019.*)

indice:

ART. 1 - Oggetto	pagina 2
ART. 2 - Ambito di applicazione	pagina 2
ART. 3 - Determinazione del fondo	pagina 2
ART. 4 - Beneficiari	pagina 3
ART. 5 - Ripartizione del fondo	pagina 4
ART. 6 - Conferimenti incarichi ed individuazione del gruppo di lavoro	pagina 5
ART. 7 - Tempistica di realizzazione e penali	pagina 5
ART. 8 - Liquidazione	pagina 6
ART. 9 - Particolari modalità di realizzazione delle opere	pagina 6
ART. 10 - Entrata in vigore	pagina 6
ART. 11 - Rinvio	pagina 7

ARTICOLO 1

Oggetto

Il presente regolamento, definisce le modalità ed i criteri di ripartizione del fondo incentivi per funzioni tecniche, svolte dai dipendenti dell'Ente, secondo quanto previsto dall'art. 113 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 "Codice dei contratti pubblici".

ARTICOLO 2

Ambito di applicazione

Il fondo incentivazione disciplinato dal presente regolamento riguarda le procedure per la realizzazione di opere o lavori pubblici e per l'acquisizione di servizi e di forniture rientranti nelle categorie di seguito specificate:

- opere o lavori pubblici, con esclusione degli interventi di manutenzione ordinaria, per i quali viene redatto uno specifico progetto con le caratteristiche di cui all'articolo 23 del D.Lgs 50/2016;
- servizi e forniture (investimenti), con esclusione di quelle relative a beni di consumo ed a manutenzioni ordinarie, di importi pari o superiori a 40.000,00 Euro, per i quali viene redatto uno specifico capitolato d'appalto.

ARTICOLO 3

Determinazione del fondo

Il fondo di incentivazione è costituito da una somma non superiore al due per cento (2,00%) dell'importo del lavoro, opera, fornitura di beni o servizi posto a base di gara.

L'ottanta per cento (80%) delle risorse del fondo è ripartito tra i dipendenti di cui al successivo articolo 4 del presente regolamento in base alle percentuali fissate dall'articolo 5.

Il restante venti per cento (20%) delle risorse di detto fondo è destinato all'acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, ovvero per l'attivazione di tirocini formativi e di orientamento o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici.

Detta percentuale massima del due per cento è modulata come segue, in funzione dell'importo del lavoro, opera, fornitura di beni o servizi posto a base di gara:

LAVORI/OPERE

- 1) importo fino a 1.250.000,00 Euro: il fondo è costituito in ragione del 2,00% dell'importo posto a base di gara;
- 2) importo oltre 1.250.000,00 Euro: il fondo è costituito dalla somma tra l'importo di cui al precedente punto 1 e lo 0,80% della parte eccedente 1.250.000,00 Euro;

SERVIZI/FORNITURE

- 1) importo fino a 70.000,00 Euro: il fondo è costituito in ragione dell'1,20% dell'importo posto a base di gara;
- 2) importo oltre i 70.000,00 Euro: il fondo è costituito dalla somma tra l'importo di cui al precedente punto 1 e lo 0,60% della parte eccedente i 70.000,00 Euro.

L'incentivo, comprensivo degli oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Amministrazione, è calcolato sull'importo posto a base di gara, al netto di I.V.A., per i quali siano eseguite le previste prestazioni professionali.

Le somme occorrenti per la corresponsione dell'incentivo sono previste nell'ambito delle somme a disposizione all'interno del quadro economico del relativo progetto.

Il Fondo è compreso all'interno delle risorse decentrate variabili per la contrattazione collettiva, come previsto dall'articolo 15, comma 1, lett. k), del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del 1/04/1999 e dall'articolo 31, comma 3, del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del 22/01/2004.

Nel caso di varianti in corso d'opera in aumento, ricadenti nelle fattispecie di cui al comma 1 dell'articolo 106 del D.Lgs 50/2016, l'importo del fondo gravante sulla singola prestazione viene ricalcolato sulla base del nuovo importo a base di gara.

ARTICOLO 4 **Beneficiari**

Il fondo incentivi disciplinato dal presente regolamento è ripartito sulla base delle modalità e dei criteri previsti nello stesso tra i dipendenti di questo Ente incaricati dello svolgimento delle funzioni tecniche inerenti le attività di cui al comma 3 del citato articolo 113 del D.Lgs 50/2016: attività di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di RUP, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti.

Nello specifico, beneficiano di quanto sopra:

1. Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.).

E' il Responsabile o il dipendente nominato ai sensi della vigente normativa del Settore cui è attribuita la competenza della singola procedura di appalto.

E' responsabile per le fasi:

- della programmazione;
- della progettazione;
- dell'affidamento;
- dell'esecuzione.

2. Struttura tecnica a supporto del R.U.P.

E' il personale destinato a supportare il R.U.P. in quanto dotato di idonea professionalità necessaria a coadiuvarlo nello svolgimento dei compiti assegnatigli dalla vigente normativa.

3. Responsabili della predisposizione e controllo della procedura di gara.

Sono il Responsabile ed il dipendente del Settore che bandisce la gara cui è demandata la gestione della procedura di affidamento.

4. Responsabile unità tecnica di verifica del progetto.

Dipendente tecnico responsabile della verifica dei progetti ai sensi dell'articolo 26 del citato D.Lgs 50/2016, tenendo fuori la validazione di competenza del RUP per le soglie di pertinenza.

5. Responsabile dell'esecuzione del contratto/Direttore dell'esecuzione.

Dipendente individuato in base alla professionalità necessaria, preposto alla verifica della qualità delle prestazioni caratterizzanti l'esecuzione dei contratti di servizi e forniture.

6. Direttore dei lavori.

Dipendente tecnico, di categoria non inferiore alla "C", dotato di idonea professionalità in relazione ai controlli da effettuare.

6.a Ispettore di cantiere.

Dipendente tecnico, di categoria non inferiore alla "B", dotato di idonea professionalità in relazione alla sorveglianza dei lavori cui viene preposto.

6.b Responsabile della sicurezza in fase di esecuzione.

Dipendente tecnico, munito di idoneo titolo di studio e di attestati di frequenza necessari in base alla vigente normativa, inquadrato in categoria "C" o superiore.

7. Collaudatore amministrativo.

Dipendente tecnico, munito di idoneo titolo di studio e di adeguata professionalità, inquadrato in categoria "C" o superiore.

8. Collaudatore statico.

Dipendente tecnico, munito di idoneo titolo di studio e dei requisiti previsti dalla normativa vigente, inquadrato in categoria "C" o superiore.

ARTICOLO 5
Ripartizione del fondo

Il fondo incentivi disciplinato dal presente regolamento è ripartito secondo le percentuali di seguito specificate:

LAVORI/OPERE

Responsabile del procedimento e collaboratori tecnici e amministrativi di supporto.			30%
di cui:			
al R.U.P.		20%	
ai collaboratori		10%	
così suddiviso:			
- per la fase di progettazione	60%		
- per la fase di affidamento	20%		
- per la fase di esecuzione	20%		

Programmazione della spesa			2%
Verifica dei progetti			10%
Predisposizione e controllo procedure di gara			15%

Direzione dei lavori			23%
Di cui:			
al Direttore dei lavori		15%	
ai collaboratori		6%	
all'Ispettore di cantiere		2%	

Coord. della sicurezza in fase di esecuzione			10%
Collaudatore Tecnico-Amministrativo			5%
Collaudo Statico			5%
Sommano			100%

In assenza di nomina dell'ispettore di cantiere la relativa aliquota viene attribuita al Direttore dei lavori

SERVIZI/FORNITURE			
Responsabile del procedimento e collaboratori tecnici e amministrativi di supporto.			40%
di cui:			
al R.U.P.		25%	
ai collaboratori		15%	
Programmazione della spesa			10%
Predisposizione e controllo procedure di gara			25%
Direttore della esecuzione (forniture di beni e servizi)			15%
Verifica di conformità (forniture di beni e servizi)			10%
Sommano			100%

Le quote parti del Fondo corrispondenti a prestazioni affidate a soggetti esterni all'Ente costituiscono economie e confluiscono nella quota del venti per cento di cui all'articolo 3.

ARTICOLO 6.

Conferimento incarichi ed individuazione del gruppo di lavoro

I Responsabili e i Settori coinvolti dalle procedure incentivate e regolamentate dal presente regolamento, individuano, per ciascuna fase di propria competenza, i dipendenti che, per la propria esperienza e professionalità, meglio garantiscono il puntuale assolvimento delle procedure assegnate.

L'individuazione è operata con atto formale contenente:

- 1) l'individuazione del lavoro, opera, fornitura di beni e servizi;
- 2) l'importo presunto a base di gara;
- 3) il cronoprogramma relativo ad ogni funzione attribuita;
- 4) la determinazione delle aliquote del fondo spettanti.

Il Responsabile può, con proprio provvedimento motivato, modificare o revocare l'incarico in ogni momento, sentito il Responsabile del Procedimento. Con il medesimo provvedimento, il Responsabile accerta l'attività svolta fino a quel momento dal soggetto incaricato e stabilisce l'attribuzione della quota di fondo spettante, in correlazione alle prestazioni espletate ed alla causa della modifica o della revoca.

È consentito, con provvedimento motivato, assumere il ruolo di RUP da parte del Responsabile di Settore, in tale circostanza copia del provvedimento deve essere inoltrato al Segretario Comunale.

ARTICOLO 7

Tempistica di realizzazione e penalità

Lo svolgimento delle funzioni incentivate dal presente regolamento dovrà avvenire secondo le priorità e le scadenze indicate dall'Amministrazione nei propri atti di programmazione o con specifici provvedimenti, mentre, per quelle inerenti a prestazioni continuative, in base alle scadenze dei contratti in corso, senza fare ricorso a proroghe delle stesse, salvo oggettive cause non imputabili ad inerzia degli uffici.

Il mancato rispetto dei tempi fissati, non giustificato da motivi comprovati dal Responsabile competente tra i quali le sospensioni di cui all'articolo 107 D.Lgs 50/2016, comporterà una riduzione dell'incentivo spettante nella misura del 10% per ogni 30 giorni di ritardo o frazione di essi superiore a 15 giorni, con un massimo del 50%; tale importo costituisce economia di spesa ed incrementa la quota del venti per cento (20%) del fondo di cui all'articolo 3.

Il mancato rispetto dei costi previsti nel quadro economico del lavoro, opera, fornitura di beni e servizi per come imputabili ai dipendenti beneficiari dell'incentivo, comporterà una riduzione dell'incentivo pari all'incremento del costo; tale importo costituisce economia di spesa ed incrementa la quota del venti per cento (20%) del fondo di cui all'articolo 3. Nell'incremento dei costi non sono considerate le varianti ai sensi dell'articolo 106 D.Lgs 50/2016.

In sede di liquidazione il dipendente dovrà dichiarare di non aver superato nel corso dell'anno il 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo, tenuto conto anche degli incentivi corrisposti da altre Amministrazioni.

L'eventuale quota spettante oltre tale limite non sarà erogata e costituirà economia di spesa ed incrementa la quota del venti per cento (20%) del fondo di cui all'articolo 3; non è possibile effettuare compensazioni, né ritardare artificialmente una liquidazione per eludere il limite.

ARTICOLO 8 Liquidazione

Il pagamento della quota di incentivazione è disposto dal Responsabile di Settore preposto alla struttura competente, nel rispetto delle norme sul conflitto d'interesse, previa verifica dei contenuti del Certificato di Pagamento delle prestazioni eseguite, a lui presentata dal Responsabile del Procedimento in cui vengono specificate le attività svolte e le corrispondenti proposte di pagamento.

La liquidazione del fondo avverrà mediante apposito atto redatto dal Responsabile di Settore, nel seguente modo:

- a) per le fasi propedeutiche all'affidamento e relative all'affidamento medesimo: solo ad avvenuta approvazione delle risultanze di gara (aggiudicazione ex comma 5 dell'articolo 32 del D.Lgs 50/2016);
- b) per la fase esecutiva: solo ad avvenuta approvazione degli elaborati finali (certificato di collaudo/di regolare esecuzione o di verifica di conformità).

Nel caso di procedure la cui fase di esecuzione sia superiore all'anno è possibile erogare gli acconti corrispondenti alle attività già effettuate e formalmente approvate.

È, altresì, possibile riconoscere acconti corrispondenti alle attività già effettuate e formalmente approvate, quando si prevedono sospensioni delle fasi esecutive per un periodo superiore a novanta (90) giorni, se le sospensioni non sono dovute a colpa dei dipendenti incaricati.

Nel caso di prestazioni dovute ad interventi non finanziati con risorse proprie dell'Ente, l'emissione dei mandati di pagamento è, comunque, subordinata all'acquisizione, nelle disponibilità di cassa dell'Ente, delle somme occorrenti.

La quota del venti per cento (20%) delle risorse del fondo e delle quote che in base al presente regolamento vi confluiscono, è destinato, in via prioritaria, all'acquisto di beni,

strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione. La ripartizione di detta quota di fondo è affidato ai Responsabili di Settore che vi provvedono previa individuazione dei bisogni a seguito di apposita conferenza dei servizi.

ARTICOLO 9
Particolari modalità di realizzazione delle opere

Nel caso di *project financing*, di *concessioni*, *dialogo competitivo*, *accordi quadro*, nonché di ogni altra procedura di affidamento diversa da quelle "ordinarie" vengono riconosciute le quote del fondo di cui all'articolo 5, in relazione alle sole attività svolte effettivamente dalla struttura interna.

ARTICOLO 10
Entrata in vigore

Il presente regolamento si applica alle attività compiute dal 20 aprile 2016, data di entrata in vigore del D.Lgs 50/2016 e quindi da calcolare ai progetti esecutivi (o all'ultimo livello di progettazione da porre a base di gara) approvati dal 20 aprile 2016, nonché ai contratti di forniture e servizi affidati dopo il 19 aprile 2016.

ARTICOLO 11
Rinvio

Per quanto non previsto nel presente regolamento si fa rinvio al D.Lgs 50/2016 ed alle relative disposizioni vigenti in materia o che saranno in proposito emanate.

Fatto salvo quanto previsto dal precedente articolo 10, dall'entrata in vigore del presente regolamento, è abrogato il precedente regolamento, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 27/03/2007, esecutiva ai sensi di legge.

